

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PIERLUIGI PETRINI

**La seduta comincia alle 15.05.**

MARIO TASSONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 maggio 2000.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Bastianoni, Bergamo, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Carli, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Labate, Ladu, Maccanico, Maggi, Mattioli, Melandri, Morgando, Nocera, Pagano, Pecoraro Scania, Pistone, Ranieri, Ricciotti, Sica, Turco e Armando Veneto sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio della nomina  
di un sottosegretario di Stato.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 27 maggio 2000, la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 26 maggio 2000, adottato su

mia proposta e sentito il Consiglio dei ministri, ha nominato l'onorevole Gianclaudio Bressa, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con incarico per le autonomie speciali e le minoranze linguistiche, nonché presso la funzione pubblica.

*firmato:* Giuliano Amato »

PAOLO ARMAROLI. Un altro sottosegretario !

**Su un lutto del deputato  
Domenico Romano Carratelli.**

PRESIDENTE. Comunico che il 27 maggio 2000 il collega Romano Carratelli è stato colpito da un grave lutto: la perdita della moglie.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire le espressioni della più sentita partecipazione al suo dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'intera Assemblea.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: S. 4575 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (approvato dal Senato) (6989) (ore 15,06).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 6989)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Dobbiamo, con rammarico, constatare l'assenza del Governo.

Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15,07, è ripresa alle 15,10.**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, è proprio vero che il destino alle volte è cinico e baro perché, nel momento stesso in cui ella ci dava comunicazione della nomina di un altro sottosegretario, come se quelli già esistenti non bastassero, in aula, alle ore 15 e qualche minuto, mancava un rappresentante del Governo. È un fatto scandaloso perché assistiamo ad una liquefazione, non solo della maggioranza, ma anche del Governo, e ciò puntualmente avviene giorno dopo giorno. Signor Presidente, è uno scandalo!

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, non posso che riconoscere che il ritardo è biasimevole; d'altra parte a volte può anche capitare un disguido o intervenire una causa di forza maggiore.

Ora il sottosegretario è presente e possiamo proseguire con i lavori.

Il relatore, onorevole Carotti, ha facoltà di svolgere la relazione.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Signor Presidente, con la richiesta di conversione in legge del decreto-legge in esame si cerca di andare incontro ad un'esigenza nata con l'entrata in vigore della legge n. 479 del 16 dicembre 1999, meglio conosciuta, *absit iniuria verbis*, come legge Carotti, che ha strutturalmente modificato alcuni istituti di definizione alternativa del processo penale. Si è reso indispensabile un intervento legislativo di urgenza soprattutto per una modulazione endofasica dei termini di carcerazione preventiva e per le considerazioni che porterò all'attenzione dell'Assemblea.

Desidero subito rilevare che, ad avviso del relatore, la delicatezza del settore d'intervento, le conseguenze aberranti che deriverebbero dalla mancata conversione in legge del decreto-legge e le responsabilità politiche sull'eventuale interferenza su un provvedimento che al Senato ha trovato il dispiegamento di una larga maggioranza, sia in sede di Commissione sia in sede di Assemblea, segnalano, in maniera estremamente chiara, quanto sia indispensabile l'adeguamento della normativa all'innovazione legislativa. Quest'ultima ha avuto un completamento con l'introduzione del rito monocratico e, soprattutto, con l'innovazione del cosiddetto giudizio abbreviato, la cui caratteristica — come gli operatori del diritto sanno bene — è la definibilità allo stato degli atti che elimina tutta la tempistica successiva, anche attraverso una riduzione delle ipotesi di appellabilità delle sentenze relative e torna all'opinione di tutti i giuristi dell'epoca antecedente al 1989. Vale a dire che il rito accusatorio — come tradotto in Italia — può funzionare solo se e in quanto vi sia un carico non superiore al 10-15 per cento che arriva alla fase propriamente dibattimentale. Quest'ultima, naturalmente, deve essere riservata alle vicende di interesse di offensività sociale che meritano un contraddittorio approfondito e per le quali vi è un dispiegamento assoluto e totale di quegli

stessi principi che abbiamo codificato attraverso la rivisitazione dell'articolo 111 della Costituzione.

Il nuovo rito abbreviato è stato sganciato, nell'opinione del legislatore, dal consenso del pubblico ministero, che poneva nelle mani di costui la possibilità di accesso al rito. Per vari motivi, anche dipendenti dal sovraccarico di lavoro dell'ufficio o da un'indagine preliminare svolta senza la massima attenzione, ciò poteva portare a lacune investigative, le quali, non rendendo definibile il processo allo stato degli atti, ne sconfessavano una natura negoziale, per far sì che soltanto il pubblico ministero, attraverso una sua promessa di integrazione probatoria, che poteva intervenire nella fase dibattimentale, avesse la possibilità di consentire l'accesso a questo modo tipico di definizione del processo penale. Nella stesura del testo — che naturalmente è stata preceduta, accompagnata e seguita da un dibattito scientifico di elevatissimo livello, che ha coinvolto il mondo accademico, quello politico e naturalmente anche quello di tutti gli operatori del diritto — si è, in qualche modo a ragione, segnalato che il rito abbreviato, almeno dal punto di vista quantitativo, potrebbe essere la patria di definizione privilegiata della maggior parte del carico penale.

Ciò traeva anche origine e spunto dalla constatazione statistica che, mentre il cosiddetto rito patteggiato, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti, proprio per la prevedibilità dell'approdo e dell'epilogo sanzionatorio, aveva avuto un suo significato, anche in termini di produzione statistica, il rito abbreviato, invece, aveva costituito soltanto quello che, con espressione felice — che ho appreso recentemente in un convegno svolto a Firenze e che riuniva anche la magistratura di Genova —, è stato definito il « rito per i disperati », laddove vi fosse l'assoluta impossibilità per l'imputato di sperare in una soluzione diversa dall'affermazione della sua responsabilità. Esso consisteva sostanzialmente in una riduzione di pena e, attraverso la brutalità del meccanismo, non consentiva neanche un espletamento

difensivo degno di tale nome, ciò che ovviamente era in contrasto anche con quel tasso di accusatorietà che si è riservato al versante dei procedimenti definibili nell'udienza preliminare.

La legge Carotti — non lo dico per delirio di onnipotenza, ma perché, essendo nota con tale nome, è più facile citarla così, anziché con il numero e la data di pubblicazione — ha presupposto che, dal punto di vista concettuale, vi fosse uno sganciamento complessivo dal parere del pubblico ministero, restituendo alla scelta difensiva un orientamento proprio della professionalità, per verificare se vi fosse o meno la possibilità di definire e, in qualche modo, anche di penalizzare, un'eventuale lacuna accusatoria, che è propria del processo che viene nella disponibilità delle parti. Ciò ha comportato anche una scelta che, secondo l'opinione della maggioranza del Parlamento che ha votato la legge, era ineludibile e che ha consentito anche di accedere al rito abbreviato attraverso la subordinazione di un'integrazione probatoria. Questo per far sì che non vi fosse alcuna possibilità elusiva di qualsiasi spiraglio o traccia investigativa che, in qualche modo, sfavorisse la tesi dell'imputato, mettendo così quest'ultimo in condizione di riproporre al giudice un'integrazione che consenta di arrivare ad un giudizio che non si proponga solo in termini di riduzione di un terzo, ma anche di decisione sulla colpevolezza o meno.

Segnalo che alcuni dati statistici molto parziali, ma che comunque mi auguro vengano confortati nei mesi futuri — siamo soltanto a cinque mesi dall'entrata in vigore del complesso delle disposizioni e, soprattutto, della legge n. 479 —, fanno rilevare che vi è un aumento considerevole del ricorso al rito abbreviato, il che potrebbe avere un significato relativo, se non fosse ancorato anche ad un altro dato, quello di una moltiplicazione più che esponenziale rispetto al passato di assoluzioni conseguenti al rito abbreviato. Ciò conferma che non si tratta più di un « rito per disperati », ma di un rito che comporta una scelta difensiva consapevole

e che, naturalmente, privilegia l'opinione dell'imputato, come è giusto che sia, nel momento in cui vi è un sacrificio del contraddittorio e del dispiegamento complessivo della prova per quanto riguarda la collocazione nella fase dibattimentale, consentendo quindi di utilizzare tutta la documentazione prodotta dalla difesa e dall'accusa nell'ex fascicolo del pubblico ministero, che tale resta e poi viene trasfuso nell'udienza preliminare.

Naturalmente ciò ha comportato non soltanto una complicazione in termini di struttura, ma anche l'allungamento del rito abbreviato. Quindi non è più possibile ora ragionare in termini ante 2 gennaio 2000, perché significherebbe contraddire il principio ispiratore della legge n. 479, la quale ha voluto offrire uno strumento completo attribuendo anche allo stesso giudice la facoltà di ufficio di integrare le parti mancanti che sono ritenute decisive e compatibili con la speditezza del rito, ovviamente incidendo su un'assimilazione (lo dico banalizzando, perché il discorso scientifico è più sofisticato) di quello che si sostiene come principio del rito abbreviato rispetto al rito dibattimentale.

Molto opportunamente il Governo ha deciso di intervenire perché, ferma restando la complessiva misurazione della carcerazione preventiva — che non viene toccata dal provvedimento, per cui non vi è motivo di gridare allo scandalo, tanto più che al Senato neppure le opposizioni hanno toccato un argomento del genere —, la sua durata complessiva è assolutamente estranea al tema trattato dal decreto, che disciplina in maniera diversa il segmento endofasico per far sì che vi sia la possibilità di non consumarla in un giudizio — che non può più essere breve, come era in epoca precedente — quando era legato ad altri presupposti — e che vi sia una diversa dislocazione del termine di carcerazione preventiva a proposito del giudizio abbreviato che, sotto alcuni profili, si avvicina sempre di più ad un giudizio di tipo dibattimentale.

In questi termini il decreto non può non essere condiviso, così come non può non essere condivisa la conseguenza logica

ineludibile, che è quella di estendere i termini di sospensione della custodia cautelare anche alla fase del giudizio abbreviato, come avveniva per la fase dibattimentale, perché l'integrazione probatoria comporta tempi che non sono affidati al caso ma rappresentano una scelta deliberata dell'imputato. Secondo me, resta comunque un potenziamento complessivo dei diritti e delle garanzie di difesa che sono contenuti nella legge Carotti e noi oggi discutiamo la conversione in legge del decreto-legge, che mi auguro intervenga in tempi sufficientemente rapidi perché l'attuale clima di incertezza si riversa anche su alcune situazioni che sono all'attenzione dei livelli massimi della magistratura, laddove si disciplinano fasi di diritto transitorio che sono state introdotte dal Senato della Repubblica attraverso alcune modifiche.

A mio giudizio — lo dico non come relatore ma esprimendo un'opinione personale — il testo originario del Governo avrebbe potuto essere approvato senza modifiche ma il Senato ha ritenuto, opportunamente per alcuni versanti e in modo discutibile per altri, di intervenire su settori che sono stati segnalati dal Comitato per la legislazione sia per mancata omogeneità di contenuto rispetto al decreto sia per altri motivi. Tuttavia si è trattato di un'operazione di correzione piuttosto modesta sotto il profilo quantitativo che comunque ha eliminato alcune scorie non solo di carattere estetico, ma anche di coordinamento rispetto al testo della legge n. 479, che meritava una prima verifica sul campo di battaglia ed una successiva e definitiva verifica che poteva trovare collocazione anche in un provvedimento diverso dal decreto-legge attualmente in esame.

L'opportunità è stata colta dal Senato e, al di là di talune perplessità (ho studiato gli atti parlamentari e l'iter in Commissione ed in aula), si è registrata una quasi totale condivisione da parte di tutti i gruppi parlamentari, tranne qualche inevitabile eccezione.

Non mi dilungherò nell'illustrare le singole norme contenute nel decreto perché il testo è di immediata percezione.

Mi riferisco, ad esempio, al problema tutt'altro che secondario della disciplina dell'attribuzione della competenza tra tribunale a composizione collegiale e organo a composizione monocratica: si sarebbe creato un problema di difficile soluzione relativamente alla diversa attribuibilità a seconda della ipotesi del tentativo di reato o del reato consumato. Al riguardo, il Senato è intervenuto chiarendo che quando un reato (nell'ipotesi in cui, appunto, sia stato consumato) è affidato al tribunale in composizione collegiale, vi è un'attrazione di attribuzione anche per quanto riguarda l'ipotesi del tentativo di reato.

Altri interventi sono legati alla tempistica, che trova una sua radice nell'articolo 415-bis inserito dalla legge Carotti. Tale disposizione è stata commentata molto favorevolmente anche da un recente studio dell'università di Milano, che mi ha dato la gioia di leggere alcuni pareri sull'intero articolato della legge; tale studio si riferisce alla possibilità di anticipazione della cosiddetta *discovery*, ovvero portare alcuni elementi a conoscenza dell'imputato, consentendogli una possibilità difensiva operativa e reale, prima ancora dell'esercizio dell'azione penale. Ciò per evitare quella specie di simulacro di difesa che esisteva precedentemente: si convocava l'indagato per chiederne l'interrogatorio in maniera obbligatoria, senza che egli sapesse nulla del contenuto del fascicolo del pubblico ministero; tutto ciò portava a conseguenze pratiche che, nella maggior parte dei casi, si risolveva nel ricorso, da parte dell'indagato, alla facoltà di non rispondere. Infatti, nessuno (soprattutto chi avesse un minimo di attenzione ai problemi del diritto) avrebbe consigliato di proporre alcune tesi senza sapere quali fossero quelle dell'accusa. Tutto ciò comporta una dilatazione dei tempi, anche su richiesta dell'imputato, il quale può chiedere indagini integrative che consentano di orientare il pubblico ministero in direzione diversa rispetto alla

richiesta di rinvio a giudizio, con effetti sulla sospensione dei termini di custodia cautelare e sulla durata complessiva del procedimento. Mi riferisco sempre alla durata endofasica, in quanto la durata dell'intero procedimento, sino alla sentenza passata in giudicato, è estranea al tema di cui ci occupiamo.

Signor Presidente, ho preso atto che il Comitato per la legislazione suggerisce di sopprimere alcune norme di coordinamento e di aggiustamento, in quanto le ritiene estranee alla materia; tuttavia, pur esprimendomi con qualche sofferenza, ritengo responsabilmente che la proposta di modifiche da sottoporre nuovamente al Senato comporterebbe il rischio della mancata conversione del decreto-legge. Tutto ciò, per i meccanismi che conosciamo, produrrebbe sostanzialmente la scarcerazione soprattutto di elementi accusati di reati riconducibili alla malavita organizzata; attraverso il meccanismo di richiesta del rito abbreviato, non più ancorato al parere favorevole del pubblico ministero, costoro si troverebbero nella comoda posizione di presentare una richiesta soltanto strumentale per fare in modo che i tempi — come si suol dire — si brucino. Questo è il meccanismo che, ovviamente, vogliamo contrastare, in quanto riteniamo giusto che vi sia una sentenza in tempi rapidi, ma non condividiamo la strumentalizzazione (in modo distorto e in senso certamente contrario alla volontà di tutti i componenti della Commissione) di un nuovo meccanismo che ha una caratura difensiva.

Vi è un ulteriore ed ultimo dato, con il quale vorrei concludere la mia relazione, constatando la notevole assenza dei colleghi ad un dibattito di tale delicatezza quando invece, sulla stampa, la problematica della sicurezza del cittadino e la sua tutela dalla criminalità diffusa (e non solo dalla microcriminalità) viene considerata prioritaria; tuttavia, quando si parla di custodia cautelare, ci troviamo a discutere in pochi. Per non essere preso da crisi di solitudine, ho pregato l'onorevole Saponara di sedere al banco della

Commissione, altrimenti, avrei avuto problemi di identificazione del luogo in cui sto parlando.

Per concludere, si pongono problematiche delicatissime. Da parte del Senato sono stati introdotti gli articoli 4-*bis* e 4-*ter*, risolvendo così un problema di diritto transitorio, che non è frutto di disattenzione del legislatore nella stesura originaria della legge. Si era infatti pensato, a mio avviso con qualche fondamento, che fosse opportuna una stratificazione della produzione del mondo scientifico ed anche un'elaborazione giurisprudenziale su principi che secondo me sono generali e forse non hanno nemmeno bisogno del diritto transitorio. Sta di fatto che il conflitto di giudicati tra due sezioni della Corte di cassazione ha portato all'attribuzione del problema alle sezioni unite, che credo debbano deliberare domani o dopodomani. Il legislatore ha però deciso di intervenire, sia per quanto riguarda l'applicabilità ai procedimenti in corso all'entrata in vigore dell'eventuale legge di conversione, sia soprattutto in relazione ad un tema di particolare delicatezza, legato naturalmente ad una modifica che si è inteso — molto opportunamente — apportare all'originario testo degli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale. Mi riferisco ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, che erano ritenuti non suscettibili di applicazione del rito abbreviato, perché essendo l'ergastolo una pena senza limiti, dal momento che non è prevedibile la durata della vita umana, la riduzione di un terzo sarebbe divenuta un'operazione più fantasiosa che matematica. Il legislatore degli anni 1999 e 2000 ha invece ritenuto di poter consentire l'accesso al rito abbreviato sostituendo la pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione. Su questo punto vorrei spendere qualche parola in riferimento a coloro che hanno usato una terminologia scandalistica. Al di là del fatto che l'applicazione dell'ergastolo è legata, naturalmente, anche all'evoluzione dello stato detentivo, rinunciare ad espletare una qualunque difesa, cioè accettare tutte le risultanze dell'indagine

preliminare, con l'impossibilità di sottoporre a *cross examination* i risultati delle testimonianze dei collaboranti o di altro, è un beneficio sotto il profilo non solo della tempistica, ma anche della qualità e quantità del prodotto giustizia, che ovviamente è subordinato alla richiesta di chi ritiene di non dover spendere la propria difesa in maniera totalmente dispiegata nella fase dibattimentale. Ebbene, questo problema — che, ripeto, è oggi all'attenzione della magistratura nella sua cuspide — ha comunque una soluzione di diritto transitorio, introdotta dal Senato.

Ritengo di dover chiedere formalmente — e poi ribadire tale richiesta nella fase appropriata — a tutti i gruppi parlamentari di rinunciare ai propri emendamenti, per favorire un'approvazione rapidissima del provvedimento, in modo da togliere incertezza anche a quei procedimenti in cui vi sono detenuti, in fase di grande fibrillazione.

Concludo quindi la mia relazione raccomandando l'approvazione del testo così come ci è stato trasmesso dal Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, innanzitutto chiedo scusa a lei ed all'Assemblea per il ritardo con cui sono arrivata in aula: la puntualità fa parte del mio modo di essere e ancor più la ritengo un dovere nell'espletamento del ruolo istituzionale. Mi trovavo, comunque, già nel palazzo ed ero passata a depositare emendamenti del Governo dal momento che il termine per presentarli stava scadendo.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, la legge n. 479 del 1999, come ha ampiamente ricordato il relatore, ha introdotto importanti innovazioni nel sistema processuale vigente. L'udienza preliminare ed ancor più il giudizio abbreviato sono stati oggetto di profonde innovazioni; era logico quindi attendersi che, per effetto delle prime esperienze appli-

cative delle nuove disposizioni, sarebbe sorta per il legislatore la necessità di intervenire nuovamente su singoli punti della riforma, per ovviare a quelle che si presentavano come le conseguenze più problematiche. Il decreto-legge è stato elaborato per fronteggiare il problema che veniva segnalato con maggiore urgenza, ossia quello della scarcerazione per decorrenza dei termini di quegli imputati che facevano ricorso al rito abbreviato. Il giudizio abbreviato, alla luce delle modifiche introdotte, si pone in termini di assoluta autonomia rispetto alla fase delle indagini come ristrutturata. Non si possono dunque, in linea generale, ricomprendere i tempi necessari alla celebrazione del giudizio tra quelli delle indagini. *A fortiori* la disciplina deve essere diversificata riguardo al problema della custodia cautelare. La strada prescelta nell'originaria impostazione del decreto-legge, come prospettato dal Governo, è stata quella di predisporre termini limitati rispetto a quelli del giudizio ordinario — perché non sono uguali a quelli del dibattimento —, in ragione della maggiore snellezza complessiva del rito abbreviato, e, nel contempo, autonomi rispetto alla fase delle indagini preliminari.

Al Senato il provvedimento è stato integrato con ulteriori previsioni. Il Governo è consapevole che l'ampliamento operato dalle previsioni aggiunte dal Senato comporti una conseguente dilatazione dei temi in discussione; tuttavia, i correttivi introdotti erano e sono necessari al migliore funzionamento, in genere, del sistema processuale: a ben vedere, si tratta di previsioni che correggono imprecisioni o imperfezioni del sistema processuale alla luce delle recenti modifiche.

Alcune delle scelte operate potrebbero certamente comportare anche soluzioni diverse da quelle adottate e la prospettiva di alcune questioni di cui si è parlato in Commissione, emerse attraverso la formulazione degli emendamenti presentati in Commissione dall'opposizione, sono certamente meritevoli di un'attenta considerazione, anche se talora — non possiamo negarlo — esse si pongono og-

gettivamente in contrasto sia con le scelte di fondo che il Governo ha operato attraverso il decreto-legge sia con i tempi di conversione del decreto-legge, proprio perché esso si propone di intervenire con la massima rapidità.

Pertanto, il Governo si associa all'invito rivolto dal relatore a ritirare tutti gli emendamenti ed auspica una rapida conversione in legge del decreto-legge nel testo approvato dal Senato, perché solo in questo modo potranno evitarsi gli effetti perniciosi che eventuali scarcerazioni potrebbero causare alla celebrazione dei processi.

Rinnovo, quindi, l'invito a ritirare tutti gli emendamenti ed auspico una collaborazione fattiva da parte dell'opposizione.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Li Calzi. Naturalmente accetto le sue scuse: d'altra parte, tutti noi la conosciamo come assidua e attenta frequentatrice dei nostri lavori.

È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

**MICHELE SAPONARA.** Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, il gruppo di Forza Italia è molto critico nei confronti del decreto-legge al nostro esame sia per il merito sia e soprattutto per il metodo con il quale è stato « confezionato ».

La legge di conversione del decreto-legge è un elemento molto indicativo e importante del modo di legiferare. Non vi è un indirizzo politico giudiziario unitario: quello indicato dal ministro Flick, all'inizio di questa legislatura, si è spezzettato in vari filoni e rivoli che non sono però arrivati tutti all'esame del Parlamento.

Questo decreto-legge è giustificato dalla circostanza che la modifica del rito abbreviato e la possibilità di dilatazione dell'udienza, per la prevista integrazione probatoria, possa provocare la scarcerazione di detenuti che, senza la riforma, sarebbero stati soggetti ad un periodo di custodia cautelare più lungo.

Vorrei svolgere alcuni osservazioni. Perché non è stato affrontato il problema

in sede di esame della legge Carotti? Noi eravamo contrari al fatto che la normativa entrasse in vigore il 2 gennaio del 2000, ma l'allora ministro della giustizia Diliberto considerò quella data come un dogma e non ci fu verso di fare diversamente.

La verità è che il decreto fu adottato a seguito della spinta emotiva legata alla scarcerazione di alcuni imputati detenuti per fatti gravi. Del resto la *ratio*, che è stata onestamente segnalata dal relatore onorevole Carotti, è proprio la seguente: guai se questo decreto non venisse convertito in legge! Avremmo la responsabilità di veder circolare per il nostro paese delinquenti che hanno compiuto fatti gravi.

Dunque anziché intervenire, diciamo così, sulla professionalità dei giudici e sulla capacità di rispondere con sentenze concise ma chiare e di istruire tempestivamente i processi, si ricorre ancora una volta alla modifica dell'istituto della custodia cautelare che è uno dei punti più spinosi e delicati dell'intero processo penale.

L'onorevole Carotti ha detto che non risponde al vero che la modifica è endofasica e che in sostanza il periodo di custodia cautelare complessivo rimane lo stesso. Dirò tra poco come questa sua certezza non sia a mio avviso così granitica e c'è un punto in cui vi è il pericolo che la durata della custodia cautelare si allunghi.

L'articolo 27 della Costituzione sancisce la presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva, da cui discende il necessario corollario che tutti debbono essere giudicati a piede libero. Tale *favor libertatis*, radicale e assoluto, viene però mitigato dall'articolo 13 della stessa Costituzione che prevede che si possa essere privati della libertà soltanto in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge.

Ebbene noi riteniamo che dell'articolo 13 si faccia, per così dire, abuso o comunque si faccia un uso non sempre corretto. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del

testo in discussione è previsto quanto segue: « Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole: "in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi", sono inserite le seguenti: "o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-*bis*, comma 4" ».

Il giudizio sulla particolare complessità di determinate indagini a chi viene demandato? Ovviamente ai pubblici ministeri. È accaduto – e può accadere – che i pubblici ministeri dapprima inerti abbiano, in prossimità della scadenza dei termini, intrapreso indagini complesse.

Il collega Carotti si è soffermato sull'importanza dell'articolo 415-*bis*, comma 4. Quando il pubblico ministero, a seguito della richiesta dell'indagato, dispone nuove indagini, queste debbono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

Questo articolo 1-*bis*, in sostanza, afferma che quando il pubblico ministero, in accoglimento dell'istanza dell'indagato circa l'opportunità, la necessità, la richiesta di nuove indagini, può chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare. Cosa avviene allora? L'indagato chiede nuove indagini e il pubblico ministero, per tutta risposta, chiede la proroga della custodia cautelare. Ciò significa scoraggiare il diritto di difendersi provando; l'indagato può essere portato a rinunciare alla richiesta di nuove indagini per non vedersi prorogare il termine di custodia cautelare perché per chi è in carcere il termine di scadenza della custodia cautelare è un miraggio che si ha sempre paura di veder vanificato.

Vi è poi un altro argomento: il Senato ha allargato – e di molto – la materia di cui al decreto-legge. Lo si è fatto, si è detto, per riparare alle numerose sviste della legge Carotti.

La legge Carotti ha avuto un percorso molto travagliato ed era inevitabile che le sue disposizioni non si coordinassero con

quelle di altre leggi. Avevamo chiesto il rinvio di entrata in vigore di questa legge proprio perché sapevamo e prevedevamo che non eravamo pronti, che non vi erano le strutture e che, prima o dopo, vi sarebbe stata qualche svista. Da un lato, pertanto, l'intervento è provvidenziale ma, dall'altro, ricorrere per decreto alla riparazione — tra virgolette — di queste sviste impedisce il dibattito. Infatti, anche a voler individuare correttivi ai correttivi o altri correttivi, si subisce il ricatto del tempo.

Il decreto-legge deve essere convertito entro il 6 giugno e, quindi, corriamo il rischio di vedere delinquenti circolare per le strade d'Italia. Per questo motivo, avevamo presentato emendamenti che il Governo aveva trovato ragionevoli, così come ha confermato in questa sede. Temiamo, invece, che non se ne possa fare niente perché vi è il problema dell'andata e del ritorno dal Senato. Come vedete, signor Presidente e colleghi, il mio discorso è pacato: non affronto più di tanto il merito anche perché dovranno intervenire altri colleghi su punti specifici e io mi limito soltanto a fare osservazioni di carattere generale.

Che la nostra critica non sia peregrina e, quindi, infondata o ispirata da mero ostruzionismo risulta anche dal parere del Comitato per la legislazione in cui si trovano alcune indicazioni e, soprattutto, una raccomandazione di fondo che è questa: « Il Comitato raccomanda altresì quanto segue: dal punto di vista delle tendenze della legislazione, l'inserimento di modifiche ai codici attraverso disposizioni contenute in decreti-legge, ed ancor più attraverso disposizioni inserite con emendamenti approvati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, non appare una modalità particolarmente consona alla natura organica e, almeno tendenzialmente, stabile propria della normazione codicistica, che dovrebbe essere oggetto di interventi più sistematici e più 'meditati'. La stabilità della normazione codicistica è inoltre posta in questione dal susseguirsi, in un arco temporale molto ristretto, di successivi

interventi del legislatore: il decreto-legge in esame, nel testo licenziato dal Senato, apporta infatti una serie di modifiche a norme inserite nel codice ad opera della recente legge n. 479 del 1999 ».

Si tratta, quindi, di una legge approvata meno di sei mesi orsono che è soggetta a modifiche; queste ultime possono anche risultare provvidenziali se dibattute con l'opposizione e sulla base di un metodo che ci lasci più tranquilli e non ci faccia pensare al vestito di Arlecchino.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza degli onorevoli Pecorella, Leone e Simeone, iscritti a parlare: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore, onorevole Carotti, ed il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Li Calzi, rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 4566 – Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova (approvato dal Senato) (6988) (ore 15,52).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per l'organizzazione del vertice G8 a Genova.

**(Contingentamento tempi  
discussione generale – A.C. 6988)**

**PRESIDENTE.** Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 14 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 6 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti

Lega nord Padania: 50 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 10 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 9 minuti; CCD: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

***(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 6988)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Vigneri, ha facoltà di svolgere la relazione.

ADRIANA VIGNERI, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame ha lo scopo di organizzare alcune misure

necessarie per lo svolgimento del vertice G8 dei paesi più industrializzati del mondo, che si terrà nella città di Genova nel periodo compreso tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2001.

Tale intervento, com'è noto, ha un precedente nel decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, convertito in legge, emanato in occasione dello svolgimento del G7 nella città di Napoli nel 1994.

Si ricorda che nel 1975 a Rambouillet, in Francia, su iniziativa del Presidente Valéry Giscard d'Estaing, i grandi paesi industrializzati costituirono un organismo di consultazione internazionale formato da USA, Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone, Canada e Italia, denominato G7. Nel 1997, con l'allargamento alla Russia, l'organismo si è trasformato in G8.

Con cadenza abitualmente annuale l'organismo indice vertici che mettono a confronto i Capi di Stato e di Governo del gruppo sui principali problemi economici del momento.

È superfluo sottolineare l'estrema urgenza di provvedere al varo di questo provvedimento, il cui contenuto concreto è facilmente desumibile dalla lettura della relazione tecnica che accompagna il testo originario del Governo. Se ne può fare una lettura prendendo in esame il metodo di intervento adottato dal provvedimento in questione, cioè gli strumenti che vengono utilizzati. Tali strumenti sono anzitutto di carattere finanziario: si prevede, infatti, il concorso dello Stato nei mutui e negli altri tipi di strumenti finanziari che saranno adottati dal comune di Genova attraverso il metodo dell'impegno nel pagamento dei relativi interessi, impegno quindicennale di 6 miliardi annui a partire dal 2001.

Il secondo aspetto da sottolineare è l'unicità delle opere, indipendentemente dalla natura e dalla tipologia delle stesse, dalla competenza ordinaria in relazione ad esse e dal fatto che tali opere vengano realizzate su terreni pubblici, su terreni privati o su aree del demanio marittimo; detta unicità, naturalmente, è correlata a quella del sistema di finanziamento di cui ho parlato in precedenza.

Coerentemente, il comune di Genova non deve allo Stato oneri, compensi, canoni di qualsiasi natura per i beni del demanio marittimo che si prevede già di utilizzare. Il comune di Genova ha fin d'ora, per legge, la garanzia della concessione sui beni del demanio marittimo che stanno per essere riorganizzati.

Nello stesso spirito, il provvedimento comprende anche le opere di adeguamento dell'aeroporto di Genova, che rientrano, quindi, in un unico « pacchetto » di interventi.

All'unicità della competenza — diciamo così — del finanziamento si dà corpo con l'unicità della regia delle opere, affidata ad una commissione della quale fanno parte le autorità locali dello Stato, della regione e del comune: precisamente, si tratta del sindaco, del presidente della provincia, del presidente della regione, del questore, del provveditore regionale alle opere pubbliche, del sovrintendente ai beni ambientali ed architettonici, del comandante provinciale dei vigili del fuoco, del presidente dell'autorità portuale. La commissione è presieduta dal prefetto che, in effetti, è l'unico soggetto in grado di unificare un insieme così diverso di autorità locali.

Quanto alla competenza della commissione, si distingue tra ideazione ed individuazione delle modalità di esecuzione, che competono all'organo collegiale, e l'attuazione degli interventi, che compete al prefetto, il quale si avvale degli uffici tecnici disponibili in sede locale, indipendentemente dal soggetto pubblico al quale tali uffici appartengono; il prefetto si avvale anche di una società del comune di Genova, che è concessionaria di beni del demanio marittimo (questa è la ragione per la quale si menziona anche tale società).

Al prefetto, al quale compete l'attuazione, spetta anche, quindi, di provvedere ai pagamenti, con imputazione alla contabilità speciale, contestualmente prevista dal provvedimento in esame.

L'adozione delle modalità procedurali ed esecutive è consentita anche in deroga alle regole di contabilità generale dello

Stato, ma nel rispetto del diritto comunitario; una formula ormai usata in più di un provvedimento legislativo e che implica, oltre al rispetto del diritto comunitario, anche il rispetto del diritto nazionale nella parte in cui esso corrisponde a quello comunitario. Peraltro, subito dopo aver introdotto tale possibilità di deroga, che si giustifica con la rapidità con la quale devono essere svolti gli interventi, si aggiunge che è perfettamente possibile, forse anche opportuno, l'uso di procedure semplificate che, negli ultimi tempi, sono state introdotte nella disciplina interna di carattere generale, come la legge Merloni; in particolare, mi riferisco alle procedure abbreviate di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), della legge n. 109 del 1994, e di cui all'articolo 21, comma 2, della stessa legge, compresa la valutazione dell'anomalia dell'offerta, ossia la possibilità di valutare anomala un'offerta e, quindi, di scartarla. La deroga, pur concessa per legge, lascia quindi alla Commissione, che deve determinare le modalità degli interventi, la discrezionalità di determinare caso per caso quali procedure sia più conveniente utilizzare; ed il giudizio di convenienza potrebbe anche far decidere nei singoli casi che sia più conveniente utilizzare procedure che la legge già predispose.

Nell'articolo 2 sono considerate a parte le misure per organizzare la Presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 (oltre al vertice, che dura alcuni giorni, vi è infatti da organizzare il turno di Presidenza, che dura l'intero anno). Per questo si fa ricorso alla struttura di missione prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 303 del 1999 che ha riordinato la Presidenza del Consiglio. In tale articolo, le strutture di missione sono previste come ordinarie, ma naturalmente sono dedicate a particolari compiti o a specifici programmi e sono istituite con decreto del solo Presidente del Consiglio dei ministri.

Ci si chiede quindi a che cosa serva il fatto di richiamare qui la struttura di missione, che pure è prevista da una disciplina di carattere generale. Serve in

primo luogo ad introdurre il concerto tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri degli esteri e del tesoro; in secondo luogo, serve a prevedere l'utilizzazione del comando o del fuori ruolo per il personale statale collocato presso la struttura di missione, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di provenienza (vi è una disciplina di carattere generale sui comandi e sulle missioni, tuttavia in questo caso si prescrive che si utilizzi questo tipo di istituti); in terzo luogo, serve a consentire la stipula di contratti di diritto privato fino a venti, che cesseranno entro il 31 dicembre 2001, per attività di supporto per la struttura di missione (si cita ad esempio la necessità di traduzioni in lingua inglese). Conseguentemente, si consente anche l'operatività della struttura di missione in deroga alla disciplina di contabilità della Presidenza, questa volta, e a quella della contabilità generale dello Stato, fermo restando — come di norma — il rispetto della disciplina comunitaria e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Infine, per esigenze di pubblica sicurezza, l'articolo 4 prevede che il prefetto possa disporre di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalità collaudate, in quanto utilizzate fin dal decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, che ormai è ben noto a tutti per essere stato ripetutamente copiato.

In conclusione, Presidente, sembra che questo tipo di intervento, corrispondendo ad esigenze pressanti dell'Italia, da un lato, per il suo ruolo internazionale nel 2001 e, dall'altro lato, in particolare della città di Genova, abbia un consenso sufficientemente largo da ritenere che non verranno presentati emendamenti e che quindi si possa procedere ad una rapida approvazione del provvedimento nel testo pervenuto alla Camera dall'altro ramo del Parlamento (*Applausi del deputato Jervolino Russo*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**SEVERINO LAVAGNINI,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Signor Presi-

dente, colleghi parlamentari, il provvedimento in esame — come è stato già detto dalla relatrice onorevole Vigneri — predispone misure necessarie per lo svolgimento del vertice G8 a Genova e quelle relative alla struttura di supporto che dovrà assistere la Presidenza italiana.

Gli interventi prevedono la previsione di un concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui e alle operazioni finanziarie che dovrà attivare il comune di Genova. Una speciale commissione presieduta dal prefetto, e con la partecipazione di autorità locali, dovrà individuare gli interventi e le relative modalità di esecuzione. L'attuazione degli interventi fa riferimento direttamente alla responsabilità della prefettura.

In considerazione della ristrettezza dei tempi nei quali gli interventi dovranno essere realizzati, si prevede che i relativi provvedimenti possano essere adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale, come è stato ricordato dalla relatrice. Viene comunque salvaguardato il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento nazionale.

Per quanto riguarda gli articoli successivi, dal 2 al 5, essi individuano la struttura di missione, autorizzando la stipula dei contratti di diritto privato; all'articolo 4 viene autorizzata l'utilizzazione di contingenti delle Forze armate e l'articolo 5 reca, infine, norme per le coperture finanziarie. Anche noi sottolineiamo l'urgenza di questo provvedimento e la necessità di una rapida approvazione del testo pervenuto dal Senato.

**PRESIDENTE.** La ringrazio.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

**PAOLO ARMAROLI.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi. Dico colleghi della casa delle libertà, perché vedo in aula unicamente l'onorevole Gagliardi, che è di Forza Italia, e l'onorevole Chiappori, che è della Lega. La casa delle libertà è ben rappresentata. Dall'altra parte del versante non

c'è nessuno salvo una persona degnissima, qual è il presidente della Commissione affari costituzionali, onorevole Rosa Jervolino Russo che presiede sempre in maniera impeccabile i nostri lavori e che è — me lo lasci dire, presidente Jervolino — il nostro fiore all'occhiello, ma di tanti deputati della maggioranza della Liguria non vedo nessuno. È stupefacente non vedere assolutamente nessuno, con riferimento anche alle varie autorità locali, a cominciare dal sindaco Pericu, che ancora non è passato dalla sinistra al centrodestra (per ora, ma le vie del Signore sono infinite).

L'onorevole Vigneri, poi, mi ha ricordato il manzoniano conte zio («truncare, sopire»). Per carità! Pregevole relazione, ma assolutamente asettica e soprattutto assolutamente atemporale, fuori del tempo, quasi che si discutesse di una vicenda che non ha alle sue spalle diverse storie e storielle, esilaranti per un verso e deprimenti per un altro verso.

A proposito della maggioranza che latita, mi piace fare un paragone proprio alla presenza del presidente Jervolino che è napoletana: questa maggioranza ricorda alla lontana il sangue di San Gennaro perché, mentre il sangue di San Gennaro si liquefa soltanto due volte all'anno (il presidente Jervolino mi ricorda a maggio e a settembre), la maggioranza, in Assemblea e nelle Commissioni parlamentari di questo ramo del Parlamento, così come nell'altro ramo del Parlamento, ormai si liquefa ogni giorno. È un po' come l'araba fenice: «Che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa».

Poiché mi piace documentare il mio assunto, debbo ricordare che nell'unica seduta della Commissione affari costituzionali dedicata a questo importante provvedimento — poi dirò perché è importante e parlerò anche della eterogenesi dei fini (dico agli amici stenografi, a costo di essere accusato di lesa maestà, che fini in questo caso va scritto con la «f» minuscola e non con la «F» maiuscola) — svoltasi il 24 maggio scorso, hanno parlato

soltanto due deputati della Liguria: uno ero io e l'altro era l'onorevole Gagliardi di Forza Italia.

ROSA JERVOLINO RUSSO. C'era anche l'onorevole Cerulli Irelli.

PAOLO ARMAROLI. Sono intervenuti ovviamente il presidente Jervolino, ovviamente l'onorevole Adriana Vigneri come relatrice, è intervenuto l'onorevole Cerulli Irelli (che non mi risulta essere eletto in Liguria), ...

ROSA JERVOLINO RUSSO. Non vuol dire.

PAOLO ARMAROLI. ... l'onorevole Massa eletto in una regione confinante con la Liguria (il Piemonte) e basta. I deputati della Liguria appartenenti alla maggioranza hanno totalmente snobbato i lavori della Commissione affari costituzionali. E questo è un primo dato. In secondo luogo, è stato nominato il Comitato dei nove per l'esame del provvedimento in aula e dei deputati della Liguria fanno bella mostra di sé — si fa per dire, parlo per me — l'onorevole Armaroli e l'onorevole Gagliardi di Forza Italia: nessun deputato della maggioranza è presente nel Comitato dei nove. Ma non c'è due senza tre, terza perla: in questa sede, nella discussione generale su questo provvedimento che riguarda, appunto, disposizioni per l'organizzazione del vertice G8 a Genova, sono iscritti a parlare, colui che indegnamente vi parla, Paolo Armaroli, l'onorevole Gagliardi di Forza Italia e l'onorevole Chiappori della Lega nord Padania. Non vi è nessun altro, quindi su un disegno di legge governativo sono i deputati dell'opposizione che si schierano a favore, a favore di Genova, nell'assenza e nella latitanza di tutti i deputati della variegata maggioranza.

A questo punto, onorevole Vigneri, desidero temporalizzare il provvedimento. Esso non scende come la manna dal cielo, ma è stato trasmesso alla Presidenza del Senato — udite udite — il 5 aprile di quest'anno, vale a dire, guarda caso, ap-

pena undici giorni prima della consultazione elettorale regionale del 16 aprile scorso. A questo punto, occorre spiegare perché il provvedimento sia firmato dal *past President* — come si dice nei club Rotary e Lions — l'onorevole D'Alema (c'era una volta ed ora non c'è più) in qualità di Presidente del Consiglio. Egli, probabilmente fuorviato da certi sondaggi, pensava di fare *l'en plein*, di conquistare dieci regioni contro cinque del Polo e della « casa delle libertà ». Siccome, però, si fidava fino ad un certo punto dei sondaggi, è venuto ben quattro volte a Genova, signor Presidente, signor rappresentante del Governo: praticamente era di casa.

CESARE RIZZI. Con la barca !

PAOLO ARMAROLI. Ogni settimana veniva a Genova perché sapeva che la regione Liguria era a rischio per tante ragioni, sulle quali tornerò fra un momento, fra le quali i negati aiuti di Stato alle imprese liguri. Si tratta di una grave macchia della giunta regionale Mori, una grave macchia del Governo nazionale. Nelle sue peregrinazioni genovesi e liguri, il signor Presidente del Consiglio — parlo di D'Alema e non di Amato — ha pensato bene di finanziare la campagna del candidato Mori, oggi ex presidente della regione Liguria, con un rinfresco, al quale parteciparono fior di industriali della Liguria, pagando la cifra di un milione per un Campari soda.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Che c'entra ?

PAOLO ARMAROLI. Trovo davvero scandaloso che un Presidente del Consiglio sia talmente malridotto da fare la colletta, da fare il fra' Galdino — anziché noci, milioni — fra gli imprenditori genovesi per finanziare la campagna di un candidato. Ebbene, in quella occasione fu ripristinata una vecchia categoria della politica, che risale agli anni cinquanta, ma forse anche prima — come abbiamo visto da alcune ricostruzioni giornalistiche —

vale a dire la categoria degli utili idioti. Ovviamente non parlo di quegli imprenditori che, come diceva Lenin, pur di vendere il prodotto venderebbero la corda a chi deve impiccarli, non parlo di coloro che sentitamente sono di sinistra, ma di quegli imprenditori che, non essendo di sinistra, volevano stare alla corte di Massimo D'Alema, pagando un milione cadauno. Dalle ricostruzioni giornalistiche — onore al merito — risulta che soltanto il presidente dell'Assoindustria di Genova, il dottor Riccardo Garrone, che era stato inserito per sbaglio nella lista, ha immediatamente rettificato, dicendo che non aveva partecipato a questo *drink*, né tanto meno aveva pagato un milione.

Coloro che, in una città di mare come Genova, non riconoscono, a pochi giorni dalle elezioni, da che parte spira il vento sono colpevoli doppiamente: sono degli utili idioti che non sanno da che parte va il vento.

Giancarlo Mori ha perso e la giunta di sinistra oggi è all'opposizione. Si trattava di una giunta di sinistra che piaceva tanto poco ai vertici romani che in una trasmissione televisiva piuttosto nota, *Telecamere*, l'onorevole Veltroni ha addirittura ribattezzato con un altro nome di battesimo il presidente della giunta Mori, che si chiama Giancarlo, chiamandolo « vattelapesca » e subito dopo — il giorno stesso dell'esito infausto per la sinistra delle elezioni regionali, in cui ha trionfato il candidato del centrodestra, Sandro Biasotti — D'Alema se l'è presa con Giancarlo Mori, dicendo che con uno come lui era impossibile vincere.

Il giudizio probabilmente è ingeneroso da parte di Massimo D'Alema, perché, vivendo ogni giorno la quotidianità della Liguria, ritengo che, anche se alla testa del centrosinistra si fosse messo Cavour — che era Cavour —, esso avrebbe ugualmente perso le elezioni regionali, perché sono state talmente tante le occasioni perdute dalla giunta di centrosinistra che non poteva andare che nella maniera che tutti sappiamo.

Ciò premesso, devo dire che questo provvedimento non solo nasce male,

perché è un provvedimento elettoralistico, smaccatamente e sfacciatamente elettoralistico, una sorta di mossa disperata di un Presidente del Consiglio in chiaro, chiarissimo affanno, ma c'è di più, perché questo provvedimento, nelle intenzioni di chi lo ha messo in atto, nasce come una sorta di compensazione, di elemosina alla Liguria — in questo caso a Genova — per i negati aiuti di Stato per le imprese. È colpa della giunta Mori, che, ancora tra settembre e ottobre dell'anno scorso, non si accorgeva della palla che le volava sopra la testa; è colpa del Governo, che è stato sordo rispetto ad una giunta di centrosinistra che si è rivelata afona, con risultati incredibili.

Siccome, quando la partita si fa dura, i duri scendono in campo, e siccome la giunta Mori si misurava con cose più grandi di lei e, d'altra parte, il Governo latitava, il Parlamento nazionale si è assunto le sue responsabilità, come probabilmente molti di voi sanno. Cosa è successo? Il centrodestra, la « casa delle libertà », il 22 febbraio scorso ha presentato una risoluzione, che è stata discussa e votata dalle Commissioni riunite bilancio e attività produttive. Alla risoluzione del centrodestra si è contrapposta, come era logico, una risoluzione del centrosinistra e poi, per senso di responsabilità, l'opposizione non si è opposta a che le due risoluzioni confluissero in una risoluzione unitaria, che fu approvata all'unanimità.

Dissi allora in Commissione che maggioranza ed opposizioni avevano presentato risoluzioni ampiamente coincidenti e definii positivo questo fatto perché teso a rimediare allo scippo perpetrato ai danni di una regione afflitta da un grave declino industriale. D'altra parte, lo stesso Presidente della Commissione dell'Unione europea, Romano Prodi, aveva sottolineato che la definizione delle aree ammesse è un problema italiano. Vi sono dunque chiare responsabilità di un Governo sordo e di una regione afona.

La risoluzione del centrodestra e quella del centrosinistra, confluite in una risoluzione unitaria, impegnavano il Go-

verno ad una modifica della carta degli aiuti di Stato tale da non penalizzare ulteriormente la regione Liguria, in cui gli abitanti eleggibili erano passati da 850 mila ad appena 123 mila, con la conseguenza che la regione Liguria nei prossimi anni avrebbe perso ben 9 mila posti di lavoro. Questa risoluzione unitaria fu approvata all'unanimità dalle Commissioni riunite il 22 febbraio scorso e in tale occasione il sottosegretario Ferdinando De Franciscis fece presente, anche se non ve n'era bisogno, che il Governo si stava già adoperando nel senso indicato dal testo presentato e che accettava di dar corso puntualmente agli impegni in esso recati.

Questa responsabile dichiarazione del sottosegretario De Franciscis era superflua perché, di fronte ad una risoluzione parlamentare approvata all'unanimità, l'allora ministro Amato non aveva altra scelta che sottomettersi alla sovranità del Parlamento o dimettersi. Poiché nei giorni successivi le dichiarazioni del sottosegretario De Franciscis rimasero lettera morta, l'8 marzo di quest'anno ho presentato un'interrogazione a risposta immediata al ministro Amato. Proprio in quell'occasione il Presidente dell'Assemblea, il Vicepresidente Acquarone, ci lasciò tutti di stucco perché disse: « Dovremmo ora passare, come reca l'ordine del giorno, allo svolgimento delle interrogazioni Armaroli e Selva n. 3-05245, concernente gli impegni assunti dal Governo in attuazione della risoluzione parlamentare approvata il 22 febbraio 2000 circa l'ampliamento delle zone della Liguria presenti nella carta degli aiuti dello Stato, e Chiamparino e Cherchi n. 3-05252, concernente valutazioni del Governo circa l'evoluzione delle tendenze inflazionistiche. Avverto, tuttavia, che il ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, professor Amato, non potrà essere presente a causa di una improvvisa indisposizione, intervenuta nel corso delle ultime ore. Lo svolgimento delle due interrogazioni » — solo la mia riguardava la Liguria — « in via del tutto eccezionale potrà avere luogo nella prossima settimana ».

Era accaduto che il ministro Amato, cinque minuti prima che cominciasse il cosiddetto *question time*, cioè alle 14,55, fu colto da un improvviso mal di denti e, fra l'aula di Montecitorio e il suo dentista di fiducia, preferì quest'ultimo.

Per carità, nessuno ne fece un dramma: l'onorevole Amato è uomo d'onore e non mi azzardo a pensare che si trattò di una banale scusa. Dico semplicemente che quel mal di denti fu provvidenziale, perché la settimana successiva alla mia interrogazione se ne poterono aggiungere altre.

Signor Presidente, la mia interrogazione era stata un po' malvista dai colleghi della maggioranza, ma questa è un'altra storia che racconterò nelle sedi private e non in quelle pubbliche. Infatti, dispiacque un po' che solo un deputato di Alleanza nazionale si fosse fatto carico degli aiuti di Stato alla Liguria, nella totale latitanza della maggioranza. Dunque, quel mal di denti, sicuramente vero, fu provvidenziale in quanto la settimana successiva anche l'onorevole Labate poté presentare — contestualmente all'onorevole Gagliardi, per la verità, ma separatamente — altre due interrogazioni sulla stessa materia.

La risposta del ministro Amato fu la seguente: le vie del Signore sono finite; dunque — ci fu detto — non vi è più niente da fare, rassegnatevi. Nel frattempo, il ministro Amato si è dimesso, anzi, è stato promosso Presidente del Consiglio dei ministri.

Signor Presidente, tutto è bene quel che finisce bene. Domani pomeriggio, tra le 15 e le 17, il provvedimento in esame forse sarà approvato, sempre che il diavolo non ci metta le corna. Ebbene, il diavolo ha le sembianze della maggioranza. Mi auguro che la maggioranza sia in aula e si faccia, una volta tanto, parte diligente. Non vorrei che questo disincanto fosse dovuto (torno al discorso iniziale) alla eterogenesi dei fini (con la effe minuscola). Evidentemente, per questo provvedimento, oltre all'*arrière pensée* iniziale, vi fu un successivo *arrière pensée*: si pensava che il centrosinistra avrebbe

vinto le elezioni regionali, non potendo le varie anime del centro prevalere rispetto al partito senz'anima della sinistra (come è definito dagli stessi esponenti della sinistra); si pensava che D'Alema potesse vincere le elezioni regionali ed usare tale risultato come pedana di lancio per essere il capofila della maggioranza alle elezioni politiche, vincere anche quelle e parlare con i grandi della terra nel vertice G8 di Genova, che si terrà nei mesi di giugno e luglio dell'anno prossimo. L'eterogenesi dei fini sta nel fatto che probabilmente (anzi, sicuramente) le cose andranno in modo diverso: D'Alema potrà partecipare a quell'iniziativa come spettatore gradito; per quanto mi riguarda, mi piace più l'opposizione che la maggioranza, forse perché sono masochista. Dunque, D'Alema non sarà forse Capo del Governo; probabilmente Silvio Berlusconi sarà, una volta tanto (come capitò quattro anni fa ad un altro Presidente del Consiglio), Capo del Governo votato direttamente dagli italiani.

Onorevole relatrice, non vorrei, dunque, che il diavolello ci mettesse le corna e che l'eterogenesi dei fini portasse alla maggioranza un certo disincanto. Per parte nostra — lo dico come esponente di Alleanza nazionale, nonché, facendomene un vanto, della « casa delle libertà », ovvero della grande formazione che unisce il Polo e la Lega nord Padania — svolgeremo il nostro compito fino in fondo e diciamo, sin d'ora, un sì convinto al provvedimento in esame, vi sia o meno eterogenesi dei fini.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gagliardi. Ne ha facoltà.

ALBERTO GAGLIARDI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevole presidente della Commissione, onorevole relatrice, ritengo che l'onorevole Armaroli abbia inquadrato perfettamente la genesi politica del disegno di legge in esame. Il quadro di riferimento è quello elettorale, quello della difficile situazione genovese e della difficilissima situazione ligure, nonché dei mancati aiuti di Stato alle imprese liguri. Tanti esecutivi di